



Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani

Ill.mo Presidente

Sen. Vallardi

Ill.mi Senatori membri

della 9° Commissione permanente

Agricoltura e produzione agroalimentare

del Senato (XVIII Legislatura)

Con la presente vogliamo presentare una sintetica relazione relativa all'audizione del 25 luglio alla quale seguiranno puntuali risposte ai quesiti che avete posto durante la suddetta.

Riteniamo utile premettere che a partire dal censimento dell'agricoltura del 1990 il settore primario ha cominciato a prendere atto dell'importanza del contoterzismo per l'agricoltura italiana; i successivi censimenti decennali, hanno consolidato questa realtà rilevando che, ai giorni nostri, **le imprese agromeccaniche compiono oltre il 60% delle lavorazioni di campo, per raggiungere punte che superano il 95%, per quanto riguarda la raccolta dei cereali.**

Tali valori non possono essere ignorati in quanto sono palesemente **strutturali per l'agricoltura** italiana e certamente non frutto di casualità o fattori estemporanei.

Per quanto riguarda l'imprenditore agromeccanico appare opportuno evidenziare la tendenza **all'emigrazione di quest'ultimo dal settore industriale a quello agricolo**, in quanto non mero fornitore ma imprenditore che accompagna il proprio cliente nello svolgimento della propria attività agricola, condividendo molto spesso i rischi imprenditoriali di quest'ultimo. La nostra confederazione, che rappresenta la quasi totalità delle imprese agromeccaniche da oltre 70 anni, ritiene ormai più che maturo il momento per la concretizzazione di tale passaggio ai fini normativi e previdenziali nel settore agricolo. Ci preme evidenziare, come il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n° 99, recante "Disposizioni in materia di soggetti ed attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura", contenga all'Art. 5, la definizione dell'attività agromeccanica senza però fare alcun riferimento al soggetto che la



esercita. Pertanto, appare opportuno che il Legislatore, dopo la definizione dell'attività, debba provvedere ad identificare e classificare anche la figura dell'imprenditore agromeccanico, con il conseguente suo riconoscimento giuridico nell'ambito del settore agricolo.

Il fatto che la suddetta definizione sia stata inserita nel contesto di un provvedimento che integra e completa il quadro normativo con cui individuare "soggetti e attività" destinati a modernizzare l'agricoltura, evidenzia la volontà del Legislatore, non solo di attribuire all'attività agromeccanica un preciso ruolo per il conseguimento del suddetto fine ma, anche, di sottolinearne l'integrazione con lo stesso settore primario.

Tale conclusione non può che essere rafforzata dalla codificazione ATECO 2007 assegnata agli agromeccanici in maniera diffusa su tutto il territorio nazionale (01.16.00 – attività di supporto alla produzione vegetale), che ne conferma l'appartenenza (con il codice 01...) al settore agricolo.

In quest'ottica, sembra lecito concludere che l'attività agromeccanica possa essere specificatamente ricompresa tra quelle riconducibili al nuovo status dell'imprenditore agricolo, sia in quanto *“attività diretta alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso”* sia in quanto, come inequivocabilmente sancito, il possesso di un fondo agricolo *non è più elemento indispensabile* per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo. Tale orientamento è ribadito dall'ultimo comma dell'art. 1, del Decreto Legislativo 228/2001.

In base alle considerazioni sopra esposte, sembra inevitabile la conclusione che l'imprenditore agromeccanico debba essere ricompreso nell'ambito degli Imprenditori Agricoli Professionali – IAP - o a questi parificato, disciplinando con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole le condizioni di equiparazione.

La liceità della richiesta è suffragata dal recente DL 3.4.18 n.34 (GU n.92 del 20.4.18) che ha equiparato agli imprenditori agricoli le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via prevalente anche nell'interesse di terzi, servizi in ambito forestale e lavori nel settore della silvicoltura, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali.

Dando corso alla classificazione dell'Imprenditore Agromeccanico Professionale inquadrato nel settore agricolo come Imprenditore Agricolo, per definirne la sua contribuzione previdenziale, in mancanza della base data dai redditi fondiari, si potrebbero applicare gli stessi



Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani

parametri attualmente utilizzati per determinare la sua contribuzione nel settore artigiano, garantendo, con ciò, **una assoluta invarianza di gettito per l'INPS e nessun onere a carico dello Stato.**

L'ingresso a pieno titolo fra gli imprenditori agricoli dovrebbe consentire l'accesso alle provvidenze per i piani di sviluppo rurale previsti dalla PAC magari creando una misura ad hoc per l'innovazione tecnologica.

A tale proposito giova sottolineare che l'utilizzo della tecnologia più avanzata delle imprese agromeccaniche è l'unica strada per consentire ad una pleora di aziende agricole di beneficiare di detta tecnologia, altrimenti impossibile da conseguire da parte dei singoli per evidenti fattori economici. Inoltre dobbiamo evidenziare come la superficie interessata dalle lavorazioni di una macchina innovativa in uso ad un agromeccanico sia notevolmente superiore a quella in uso alla singola azienda agricola con conseguente efficientamento dell'investimento (anche pubblico) e maggiori ricadute in termini ambientali, di sicurezza alimentare e del lavoro.

E' appena il caso di evidenziare che, essendo l'Italia il paese con il più alto numero di aziende costruttrici di macchine agricole, il maggiore investimento si riverserebbe su tutto il settore con vantaggi per l'intera economia.

L'orientamento verso il quale la nuova PAC sembra andare è quello di consentire agli Stati membri una maggior "elasticità" e riteniamo quindi necessario che la politica italiana prenda atto dell'**importanza dell'impresa agromeccanica** nell'agricoltura italiana agendo di conseguenza, non per il vantaggio di una categoria, ma **nell'interesse di tutto il comparto agroalimentare.**

La nostra categoria da più di vent'anni ha il suo CCNL per i dipendenti, sopporta gran parte degli investimenti del settore e gestisce direttamente o indirettamente una quantità sempre crescente di superficie agricola, eppure molto spesso si hanno disattenzioni normative ed equivoci generati dal dualismo di appartenenza (industriale ed agricola); le nostre proposte, che abbiamo portato all'attenzione di questa Illustre Commissione, vanno nella direzione del collocamento dell'attività nel suo naturale "ambiente".



Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani

Riteniamo opportuno segnalare in questa sede alcune “storture” attualmente presenti nelle norme in vigore generate anche dal suddetto mancato inquadramento:

- l’esonero degli adempimenti per i depositi di gasolio riguarda le sole aziende agricole (con il limite di 6 mc) ma non gli agromeccanici nonostante che le condizioni di utilizzo, di stoccaggio e la natura del combustibile siano identiche; appaiono inoltre abbastanza penalizzanti gli adempimenti di prevenzione incendio relativi alle rimesse
- necessità di armonizzare l’applicazione dei criteri contributivi per il personale dipendente su tutto il territorio nazionale
- necessità per gli imprenditori agromeccanici di essere rappresentati dalla nostra associazione di categoria nella stipula dei contratti agrari in deroga, ai sensi dell’art. 45 della legge 203/82, data la tendenza all’aumento della gestione diretta delle superfici agricole.

Rimaniamo a completa disposizione della Commissione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento e vi ringraziamo per la disponibilità e l’attenzione che ci avete dedicato.

Il Presidente

Gianni Dalla Bernardina